

Acquisto intraUe tassato nel paese di partenza dei beni

L'acquisto intracomunitario può essere tassato nello stesso paese di partenza dei beni, se non lo è stato nel paese di arrivo; ciò, tuttavia, a condizione che la corrispondente cessione sia stata esentata dall'imposta. Così la Corte di giustizia Ue con sentenza 7 luglio 2022, causa C-696/20, avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 41 della direttiva Iva, secondo cui, fatto salvo il principio dell'imposizione dell'acquisto intracomunitario nel paese di arrivo, enunciato dall'art. 40, il luogo dell'acquisto si presume situato nel territorio dello stato membro che ha attribuito il numero di identificazione Iva con il quale l'acquirente lo ha effettuato, a meno che egli provi l'avvenuto assoggettamento all'imposta nel paese di arrivo (disposizione recepita, nell'ordinamento italiano, all'art. 40, c. 2, primo periodo, del dl 331/93).

La questione era stata sollevata dai giudici polacchi nell'ambito di una controversia scaturita da un accertamento con il quale l'autorità fiscale aveva riqualificato le operazioni a catena e avanzato una pretesa d'imposta nei confronti della società promotrice. Quest'ultima, utilizzando il numero identificativo Iva ottenuto in Polonia, aveva acquistato i beni dal fornitore polacco, incaricandolo di inviarli direttamente al proprio cliente in un altro paese Ue. Ritenendo che il trasporto dei beni fosse imputabile alla seconda cessione, la società, conformemente alla giurisprudenza unionale (i cui principi sono ora accolti nell'art. 36-bis della direttiva Iva), aveva fatturato l'operazione come cessione intracomunitaria esente al proprio cliente, il quale aveva pertanto assoggettato ad Iva l'acquisto intracomunitario nel paese di arrivo dei beni. Di conseguenza, la prima cessione, dal fornitore polacco alla società promotrice, era stata trattata come cessione interna ed assoggettata ad Iva in Polonia.

Il fisco polacco, però, ritenendo che il trasporto dei beni dovesse imputarsi alla prima cessione, la riqualificava come intracomunitaria e, avendo l'acquirente utilizzato la partita Iva polacca, aveva richiesto l'imposta sul corrispondente acquisto intracomunitario effettuato sul proprio territorio, secondo le disposizioni dell'art. 41 della direttiva, senza curarsi del fatto che la corrispondente cessione, riqualificata come intracomunitaria, era già stata assoggettata all'imposta in Polonia.

La Corte, senza entrare nel merito dell'im-

putazione del trasporto alla prima cessione, osserva che, in considerazione delle finalità di cautela erariale e della formulazione letterale della disposizione, l'art. 41 può in effetti applicarsi anche nel caso in cui l'acquirente utilizzi un numero identificativo rilasciato dallo stesso paese di partenza dei beni. Puntualizza, poi, che l'applicazione di tale disposizione non può essere esclusa per il fatto che nel paese di arrivo l'operazione sia stata tassata come acquisto intracomunitario, giacché tale imposizione non ha colpito la società promotrice, ma il proprio cliente, acquirente nella seconda cessione. Né è rilevante la modifica apportata dalla direttiva 2018/1910 all'art. 138 della direttiva Iva, secondo cui la cessione intracomunitaria può essere esentata solo se l'acquirente utilizza un numero identificativo attribuito da uno stato membro diverso da quello di partenza dei beni; tale modifica, pur ammettendo che abbia l'effetto invocato dalla società promotrice per giustificare comunque la tassazione in Polonia, non può trovare ingresso nella fattispecie, giacché introdotta successivamente ai fatti.

Ciò detto, occorre però tenere conto che, secondo la decisione di rinvio, malgrado la riqualificazione operata dall'autorità, il soggetto passivo venditore della prima cessione resta tenuto a fatturare l'Iva, mentre il cessionario non può detrarre tale imposta. Al riguardo, la Corte osserva che le cessioni intracomunitarie sono esenti nello stato membro di partenza del trasporto dei beni, mentre gli acquisti intracomunitari sono tassati nello stato membro di arrivo, sicché l'acquisto intracomunitario ha come corollario una cessione intracomunitaria esente. Nel caso di specie, invece, la prima cessione, riqualificata dal fisco come intracomunitaria, non è stata esentata, in quanto è stata trattata dal cedente come operazione nazionale ed assoggettata, quindi all'imposta polacca.

Di conseguenza, non essendo la cessione intracomunitaria stata esentata nello stato membro di partenza, non può sussistere il rischio di evasione fiscale, cosicché la tassazione della stessa operazione come acquisto intracomunitario nello stesso paese, in base alla regola enunciata all'art. 41, è contraria agli obiettivi perseguiti dalla disposizione e comporta una doppia imposizione contraria ai principi di proporzionalità e di neutralità fiscale.

Franco Ricca

© Riproduzione riservata ■

